



# Tribunale di Bari

## Terza sezione penale

### Verbale di riunione del 12 dicembre 2022

Alle ore 14.00, nella stanza 3.21 negli uffici giudiziari penali di Via Dioguardi n. 1, sono presenti la Presidente dott.ssa Romanazzi e i dottori Annachiara Mastrorilli, Giovanni Anglana, Marco Galesi, Alessandra Susca, Marika Schiraldi e Arcangela S. Romanelli.

La dott.ssa Alessandra Susca, che funge da segretaria, redige il presente verbale.

Si discutono gli aspetti della cd. riforma Cartabia che più immediatamente incidono sulle impugnazioni cautelari attribuite alla terza sezione.

#### **I. – Nuova disciplina delle notificazioni. Applicabilità dell’art. 157 bis c.p.p. ai procedimenti incidentali di impugnazione cautelare.**

Il D.lgs. 150/2022 ha introdotto l’art. 157 bis c.p.p. rubricato “**notifiche all’imputato non detenuto successive alla prima**”.

La notifica del decreto di fissazione dell’udienza per la trattazione delle impugnazioni cautelari deve considerarsi normalmente successiva alla prima.

Tanto premesso, il disposto dell’art. 157 bis c.p.p. riforma Cartabia deve ritenersi applicabile alle impugnazioni incidentali.

In tal senso si trae argomento dall’*incipit* dell’art. 157 bis co. 1 c.p.p. (“*in ogni stato e grado del procedimento*”), e dalla mancata inclusione del procedimento cautelare incidentale nel novero delle esclusioni cui si applica invece il successivo art. 157 ter (quelli relativi all’udienza preliminare, alla citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 co. 2, 456, 552 e 601 c.p.p., e al decreto penale).

Nell’eventualità in cui l’indagato abbia eletto o dichiarato domicilio, comunque la notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale deve essere eseguita mediante consegna al difensore, come si ricava dal contenuto normativo degli artt. 161 co. 1 e 164 c.p.p.

L’art. 161 co. 1 c.p.p. prevede infatti che la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento della persona sottoposta alle indagini, debba dare comunicazione e avvertirla che le successive notificazioni – diverse da quelle che soggiacciono alla disciplina dell’art. 157 ter c.p.p. – saranno eseguite con consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d’ufficio.

L’art. 164 c.p.p., specularmente, circoscrive la valenza del domicilio dichiarato o eletto alle notificazioni di un determinato catalogo di atti (sempre quelli relativi all’udienza preliminare, alla citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450 co. 2, 456, 552 e 601 c.p.p., e al decreto penale).

Se l'imputato è assistito da un difensore d'ufficio, ai sensi dell'**art. 157 bis co. 2 c.p.p.**, nel caso in cui la prima notificazione non sia avvenuta mediante consegna alla persona e quest'ultima non abbia ricevuto gli avvertimenti di cui all'art. 161 co. 1 c.p.p., le notificazioni successive alla prima non possono essere effettuate al difensore.

In tal caso tornano ad essere applicabili le modalità di cui all'art. 157 c.p.p.

## **II. – Modalità di presentazione delle impugnazioni cautelari.**

Il D.lgs. 150/2022 ha abrogato, con decorrenza immediata, l'art. 583 c.p.p. (peraltro non più richiamato dall'art. 309 c.p.p.), relativo alla "*spedizione dell'atto di impugnazione*", sicché le parti e i difensori non possono più proporre impugnazione con telegramma o con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata. La riforma ha abrogato altresì il comma 2 dell'art. 582 c.p.p.; pertanto, le parti private e i difensori non possono più presentare l'atto di impugnazione nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trovano se diverso dal luogo in cui fu emesso il provvedimento.

Nel mutato quadro normativo, il difensore, ai sensi dell'art. 582 co. 1 c.p.p., deve presentare l'atto di impugnazione mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111 bis c.p.p. nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

Solo alle parti private è consentito presentare l'atto sia con le modalità di cui al comma 1 dell'art. 582 c.p.p., sia personalmente, o a mezzo di incaricato, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

In attesa dell'emanazione del regolamento cui è subordinata la concreta operatività dell'art. 111 bis c.p.p., trova applicazione la disposizione transitoria di cui all'art. 87 comma 6, secondo cui continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 24 commi da 1 a 3 del d.l. n. 137/2020, conv. L. n. 176/2020, che consentono il deposito dell'atto di impugnazione con valore legale mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'art. 309 co. 7 c.p.p.

## **III. – Modifiche relative alla partecipazione a distanza nei procedimenti di riesame e di appello.**

In materia di partecipazione a distanza, occorre soffermarsi in primo luogo sulla norma generale di cui all'art. 133 bis c.p.p. a mente della quale "*salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, si osservano le disposizioni di cui all'art. 133 ter che disciplina modalità e garanzie della partecipazione a distanza*".

I casi in cui è possibile disporre la partecipazione a distanza continuano ad essere previsti dall'art. 146 bis disp. att., richiamato per i procedimenti camerati dall'art. 45 bis disp. att.

Nel procedimento di riesame soccorre il disposto di cui all'art. 309 co. 8 bis, cui, nel nuovo testo, sono state aggiunte le seguenti parole: "*o, quando una particolare disposizione di legge lo prevede, di partecipare a distanza. Il presidente può altresì disporre la partecipazione a distanza dell'imputato che vi consenta*".

Ne consegue che la partecipazione a distanza potrà sempre essere disposta per le ipotesi contemplate dall'art. 146 bis disp. att.

In tutti gli altri casi, solo se l'imputato vi consenta.

In mancanza di consenso dovrà essere disposta la traduzione.

Per i procedimenti camerali ex art. 310 c.p.p., in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 127 co. 3 c.p.p., novellato, opererà il seguente schema:

Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice, si procederà mediante collegamento a distanza per le ipotesi di cui all'art. 146 – bis disp.att.; negli altri casi si provvederà mediante collegamento a distanza quando l'interessato vi consenta. Se l'interessato non presta il consenso sarà sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

Se l'interessato richiede di essere sentito ed è detenuto o internato in un luogo inserito nella circoscrizione del giudice, si provvederà mediante collegamento a distanza nelle ipotesi che rientrano nell'art. 146 bis disp.att.; in tutti gli altri casi dovrà essere disposta la traduzione.

Pur rilevandosi un'aporia tra il procedimento di riesame, disciplinato dall'art. 309 co. 8 bis c.p.p. (ove è prevista sempre la possibilità di disporre la partecipazione a distanza con il consenso dell'interessato), e quello di appello, disciplinato dagli artt. 310 e 127 co. 3 c.p.p. (in cui tale possibilità è data solo all'interessato detenuto fuori della circoscrizione), il dato testuale appare allo stato preclusivo rispetto ad ogni diversa interpretazione.

Il presente verbale è chiuso alle ore 18.30.

La segretaria  
*Alessandra Susca*

La Presidente  
*Giulia Romanazzi*